



**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA PER L'ANNO 2024 DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER ORGANIZZAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI, RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO SCARICHI ED EMISSIONI, NONCHE' TUTELA, DIFESA E VALORIZZAZIONE DEL SUOLO (ART. 19 - COMMA 4 - D.LGS. 504/92). APPROVAZIONE.**

### **IL PRESIDENTE**

con l'assistenza del Vice Segretario Generale

#### **DECISIONE**

Si determina per l'anno 2024 al 5 % (cinquepercento), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992, la tariffa del tributo provinciale in oggetto;

#### **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

*PREMESSO che:*

- l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle Province a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni, nonché la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;
- il tributo in questione è determinato in misura non inferiore all'1% né superiore al 5% delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa o della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 172, comma 1, del D.lgs. 267/2000, stabilisce che "Al bilancio di previsione sono allegati [...] c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

#### **ISTRUTTORIA**

*ATTESO che:*

- l'art. 54, co. 1 del d.lgs. 446/1997 e s.m.i. stabilisce che le Province approvano le

tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

- per l'anno 2023 la tariffa del tributo provinciale in oggetto è stata determinata nella misura del 5%;

*DATO ATTO*, infine, che la struttura tecnica competente a proporre il decreto ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012");

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

*RILEVATO che:*

- L'art. 1, comma 418, della Legge di stabilità 2015 prevede per la Provincia di Brescia un concorso alla riduzione della spesa pubblica per l'anno 2024 stimato in €. 42 milioni;
- I predetti rilevanti oneri a carico del bilancio 2024 non consentono di ridurre le entrate correnti necessarie al mantenimento dei servizi essenziali erogati dall'ente;

*VISTO* l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che fissa il termine per deliberare il bilancio di previsione al 31 dicembre;

*RITENUTO* pertanto necessario confermare per l'anno 2024 -e con effetti sulla programmazione di bilancio 2024-2026- il mantenimento nella misura massima consentita della aliquota del tributo in oggetto per l'anno 2024;

### **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

*VISTI:*

- La Legge 7 aprile 2014 n.56, intitolata "disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", articolo 1 comma 54 lettera a) in cui si dispone che "sono organi delle Province esclusivamente: il Presidente della Provincia, il consiglio provinciale, l'assemblea dei sindaci";

- La Legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata "disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", articolo 1 comma 55 primo periodo, in cui si dispone che "Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita tutte le altre funzioni previste nello statuto";

- Il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n.42";

- L'Art. 42 , comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce ai consigli degli enti locali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, il cui adeguamento e/o la cui conferma risulta pertanto demandata all'organo esecutivo.

- Il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", per il

seguito TUEL;

### **PARERI**

*ACQUISITI* gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali 267 intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 da:

- Dirigente responsabile del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Controllo di gestione che attesta la regolarità tecnica;
- Dirigente responsabile del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Controllo di gestione che attesta la regolarità contabile;

*ACQUISITO*, inoltre, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Vice Segretario Generale;

Tutto ciò premesso,

### **DECRETA**

1. *DI DETERMINARE* per l'anno 2024 al 5% (cinquepercento), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992, la tariffa del tributo provinciale in oggetto;
2. *DI TRASMETTERE* il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Brescia, li 06-09-2023

**IL PRESIDENTE**  
**EMANUELE MORASCHINI**